



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
FALLIMENTARE

FALLIMENTO N. 41/2020

SENT. N. 44/2020 del 12/03/2020

II TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA FALLIMENTARE ha emesso

SENTENZA
(omissis)

DICHIARA il fallimento di **RUN MULTIMEDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
C.F. 03313370235

con sede in VERONA (VR)

VIALE DELL'INDUSTRIA 38

In nome del legale rappresentante

Nomina Giudice Delegato : CRISTIANA BOTTAZZI

Curatori :

COMMERCIALISTA DAVIDE VERGA

Con studio in ~~VIALE DEL LAVORO, 21~~ ^{VIA FENIL NOVO 9/A}, SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR



ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza, per la presentazione delle domande di insinuazione.

Termine per deposito ammissione allo stato passivo: 01/06/2020

STABILISCE il giorno 01/07/2020 ore 09:15 per l'esame dello stato passivo avanti al Giudice Delegato.

- Creditori Richiedenti :

401/2019 PITTARELLO MAURO

- Avv. RIZZO CINZIA VIA GENERALE A. CHINOTTO, 36100 Vicenza (VI)

Ai sensi dell'Art. 17 R.D. 16/3/1942 n. 267 si comunica a :

Ufficio Registro Impresa c/o C.C.I.A.A di VERONA
Via Metauro

Poste Italiane

Via Indessa

VERONA, 12 MAR 2020

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armonio)

estratto
E' conforme all'originale
Verona il 12 MAR 2020
IL CANCELLIERE
[Signature]



ORIGINALE

Sent. n. 44/2020 pubbl. il 12/03/2020

R. F. 41/2020

Reg. 47/2020

N. R.G. 401/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Silvia Rizzuto	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

RUN MULTIMEDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.- C.F. 03313370235)

visto il ricorso presentato da Mauro Pittarello in data 7.11.2019, con cui si chiede che venga dichiarato il fallimento di Run Multimedia s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Verona, Viale dell'Industria n. 38;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 15 l.f. e che la società debitrice non si è costituita;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che la debitrice ha sede nella provincia di Verona;

vista la documentazione allegata dall'istante;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- Run Multimedia s.r.l. in liquidazione è impresa che esercita un'attività commerciale (produzione cinematografica e di video, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 co. 1 l.f.;
- lo stato di insolvenza in cui versa la società debitrice, valutato ex art. 5 l.f. secondo i parametri liquidatori applicabili nel caso di specie, è comprovato in modo adeguato e sufficiente da numerosi indici, segnatamente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che vanta un credito a titolo di retribuzioni arretrate e TFR per l'importo complessivo di € 53.636,57; (ii) dall'esistenza di un significativo debito erariale, pari a € 37.636,07; (iii) dai dati riportati nel bilancio 2018 che, pur riferiti ad un esercizio in cui la società era ancora attiva, già evidenziano l'incapienza del patrimonio rispetto alla complessiva esposizione debitoria, e ciò anche senza

pagina 1 di 3

Firmato Da: BOTTAZZI CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b0465ee8277a71a9c94d98ed7dedf04
Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 327a3829b19aeb016513b6cb003f07ee



tenere conto dell'inevitabile svalutazione delle poste dell'attivo che consegue alla messa in liquidazione (risalente nella fattispecie al luglio 2019): precisamente, a fronte di attività liquidabili per un valore pari, al massimo, ad € 629.131,00 (ricomprendendo in tale computo le immobilizzazioni, la liquidità di cassa e i crediti) sono registrati debiti per € 679.954,00;

- dal bilancio 2018 si evince inoltre il superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 1 co. 2 l.f., con riferimento sia all'attivo sia ai ricavi;
- ai fini dell'art. 15 ult. co. l.f., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è nel complesso superiore a € 30.000,00, essendo sufficiente a tale fine considerare il debito nei confronti dell'istante, ma potendo considerarsi altresì i debiti erariali e, in genere, quelli iscritti nel bilancio 2018, da ritenersi ragionevolmente scaduti in quanto debiti legati all'esercizio dell'attività d'impresa, la quale tuttavia è posta in stato di liquidazione;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. l.f.,

- 1) DICHIARA il fallimento di **Run Multimedia s.r.l. in liquidazione**, con sede legale in Verona, Viale dell'Industria n. 38;
- 2) NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Cristiana Bottazzi;
- 3) NOMINA curatore il Dott. Davide Verga, in possesso dei requisiti di cui al novellato art. 28 l.f., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento;
- 4) ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1.7.2020 ad ore 9.15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.f. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.f.;
- 7) ORDINA, ai sensi dell'art. 17 l.f., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale alla società fallita ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 8) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per



Pannotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia
imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Verona, 6.3.2020

Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

